



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1649

Disposizioni in tema di obbligo di esposizione del numero verde contro usura e racket

28/11/2021 - 11:20

Indice

1. DDL S. 1649 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1649	4

1. DDL S. 1649 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1649
XVIII Legislatura

Disposizioni in tema di obbligo di esposizione del numero verde contro usura e racket

Iter
25 giugno 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1649

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Raffaele Mautone](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **13 dicembre 2019**; annunciato nella seduta n. 174 del 13 dicembre 2019.

Classificazione TESEO

LINEE TELEFONICHE , VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE , USURA , ESTORSIONE

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 25 giugno 2020. Annuncio nella seduta n. 235 del 25 giugno 2020.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1649

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1649

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MAUTONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2019

Disposizioni in tema di obbligo di esposizione del numero verde contro usura e *racket*

Onorevoli Senatori. - *Racket* e usura sono due reati spesso collegati tra di loro, che incidono pesantemente sulla libertà e qualità della vita delle vittime sulle quali si ripercuotono.

Il *racket* è una forma di estorsione criminale nei confronti di operatori economici e di chi detiene la proprietà di un'azienda che produce reddito, mentre l'usura è lo sfruttamento del bisogno di denaro di un altro individuo per procacciarsi un forte guadagno illecito.

Più nello specifico, l'articolo 629, primo comma, del codice penale punisce « chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno ».

Rientra in tale previsione quello che, nel gergo, è definito « *racket* delle estorsioni », ovvero quell'attività criminosa volta a controllare attività economiche e commerciali, realizzando illeciti guadagni mediante l'intimidazione e la violenza, attraverso il controllo di un determinato territorio.

In genere, infatti, si costringono i soggetti che svolgono attività industriali, commerciali, artigianali o professionali a pagare periodicamente delle somme di denaro, il cosiddetto « pizzo », in cambio della « protezione » da intimidazioni o attentati ad opera della medesima organizzazione criminale.

Si tratta, in altri termini, di un tipico reato che prevede la cooperazione della vittima, risultando così complesso, poiché costituito dalla *vis* (violenza) e dall'induzione ad un certo comportamento dannoso per la vittima, ma vantaggioso per chi agisce.

Inoltre, la mutevolezza continua del fenomeno estorsivo comporta un rilevante problema di tipizzazione e, di conseguenza, di repressione del reato, ulteriormente aggravato dall'esercizio di una forte capacità intimidatoria nei confronti delle vittime e del territorio, soprattutto nei contesti in cui la percezione di sicurezza, della propria persona e dei propri beni o la fiducia nelle pubbliche istituzioni sono scarsamente percepite.

Al contempo, si configura il reato di usura quando un soggetto si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, come corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari ovvero procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario (articolo 644 del codice penale). Interessi usurari sono quelli che superano il limite stabilito per legge o che, in base alle modalità e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultino comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità ovvero all'opera di mediazione, o ancora quegli interessi che, pur essendo inferiori al limite fissato per legge, sono stati elargiti da un soggetto debole che si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che si trova quindi costretto ad accettare tali condizioni, sia pure gravose.

Rispetto al *racket*, tuttavia, l'usura non riguarda solo imprenditori o chi svolge attività commerciali o produttive, ma colpisce anche le famiglie e quelle fasce deboli o a basso reddito che sono così più esposte alla trappola dello « strozzino », in quanto non riescono ad accedere agli ordinari strumenti di credito legale.

Ecco che allora, al fine prevenire il più possibile il ricorso all'usura, offrendo la possibilità di ottenere un credito legale e alternativo a quello ordinario, esteso ad imprenditori che già versano in difficoltà economiche e ai quali spesso è revocato il fido dalle banche, con la legge 7 marzo 1996, n. 108, è stato istituito un fondo di solidarietà per le vittime di tale reato, cui si è aggiunto in ragione della legge 23 febbraio 1999, n. 44, quello per le vittime delle richieste estorsive.

Presso il Ministero dell'interno è stato poi istituito un Comitato di solidarietà per le vittime sia di usura che di estorsione, presieduto da un apposito Commissario, con il compito di esaminare e deliberare sulle istanze di accesso al fondo di solidarietà.

Inoltre, allo scopo di fornire informazioni sui due reati, sulla normativa in materia attualmente in vigore o sulla stessa procedura da seguire per accedere all'apposito fondo, oltre allo specifico servizio offerto presso ogni prefettura, è stato attivato il numero verde 800.999.000.

Per rilanciare e diffondere il più possibile questo recapito telefonico gratuito, utile per chi ha intenzione di ricevere dei chiarimenti in materia, su come prevenire o affrontare eventuali problemi legati al *racket* e all'usura, il presente disegno di legge intende rendere obbligatorio l'esposizione di un cartello recante il summenzionato numero verde, in tutti i luoghi di pubblico interesse.

Più nello specifico, tale proposta normativa è formata da quattro articoli.

L'articolo 1 prevede l'obbligo di esposizione del cartello recante il numero verde contro usura e *racket* nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica e in quelli della pubblica amministrazione dove si erogano servizi diretti all'utenza, negli esercizi ricettivi e di ristorazione, negli ospedali, nei centri sportivi, nelle principali piazze comunali e nei parchi giochi, oltre che nelle sedi legali, operative ed amministrative delle società che si occupano della gestione di servizi postali, assicurativi, finanziari o fiscali e degli istituti di patronato.

L'articolo 2 disciplina il sistema sanzionatorio conseguente la violazione dell'obbligo di esposizione del cartello di cui all'articolo 1, vale a dire l'applicazione di una sanzione amministrativa che varia dai 200 euro ai 500 euro e, nel caso di pubbliche amministrazioni, l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, concernente la responsabilità dirigenziale.

L'articolo 3 e l'articolo 4 recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Oggetto e criteri direttivi*)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove sono erogati i servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde contro usura e *racket*.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ove nominato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli di cui al comma 1 del presente articolo, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.

3. Negli esercizi ricettivi e di ristorazione, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, negli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, negli impianti, nei centri sportivi e nelle palestre, sia a carattere pubblico che privato, nelle principali piazze comunali e nei parchi giochi pubblici e privati, nelle sedi legali, operative e amministrative delle società che si occupano della gestione di servizi postali, assicurativi, finanziari o fiscali e negli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, è esposto il cartello di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. La violazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

